



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE N. 58 del 09-04-2020

REGISTRO GENERALE Numero 74

ORIGINALE

Oggetto: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 12 E 13 APRILE 2020.

IL SINDACO

PREMESSO che nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri le disposizioni normative, di seguito elencate, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- il decreto del Presidente, del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni del Decreto-Legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del giorno 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, con la quale, tra l'altro, all'art. 2 è stato disposto che le misure in esso contenute: "... si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020";

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO l'art. 2, c.3 del D.L. 25.03.2020 n. 19, che fa salvi tutti i precedenti provvedimenti per come vigenti;

VISTO in ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 1 aprile 2020 recante: *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, che all'art. 1, comma 1, prevede che *“l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 10, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”*;

EVIDENZIATO che questo Comune, giusta ordinanza n. 10 – r.g. 21 del 10/03/2020, ha attivato il Centro Operativo Comunale temporaneo per la gestione dell'emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi e dei decessi notificati sul territorio nazionale e la situazione di pandemia dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la comunità locale;

CONSIDERATO che, in vista delle prossime festività pasquali, risulta probabile un allentamento delle attenzioni legate alle necessità di non uscire di casa e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario;

RAVVISATO, pertanto opportuno, disporre con la presente ordinanza contingibile ed urgente la chiusura di tutte le attività commerciali nei giorni 12 e 13 aprile 2020, in modo da evitare qualsiasi occasione di pregiudizio o alibi alle misure di contenimento previste dai vigenti DPCM, con la sola eccezione delle farmacie e delle parafarmacie;

VISTO l'art. 50, c. 5 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che legittima la competenza del Sindaco in materia;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

DATO ATTO che per le circostanze di necessità e di urgenza non è possibile dare luogo alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento e di informazione preventiva al Prefetto di Perugia;

VISTO:

- l'art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020;

- il D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- i DPCM 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020;

ORDINA

la chiusura di tutte le attività commerciali sull'intero territorio comunale nei giorni 12 e 13 aprile 2020, con la sola eccezione delle Farmacie e delle Parafarmacie.

Resta comunque consentita la consegna a domicilio, così come le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;
- di incaricare la Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- di dare atto che – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990 – il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Paltriccina, Responsabile dell'Area Cultura, Turismo e Sviluppo del Territorio e che presso il Servizio Commercio (tel. 075.5188246) si possono richiedere documenti e informazioni relativi alla presente ordinanza;
- di trasmettere la presente ordinanza a: Questura di Perugia; Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; Comando Stazione Carabinieri di Corciano; Polizia Locale del Comune di Corciano.

AVVERTE

- che, ove la fattispecie non costituisca diversa e specifica ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3 del medesimo decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell'atto innanzi al Tribunale Regionale per l'Umbria (ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Corciano, li nove aprile duemilaventi.

IL SINDACO

CRISTIAN BETTI

**Atto firmato digitalmente*